

UMBERTO ROBERTO

ASPETTI DELLA CONOSCENZA DI CICERONE
NELLA RIFLESSIONE GIURIDICA TARDOANTICA

1. Nei primi mesi del 410 un giovane di nome Dioscoro, fratello del *magister memoriae* di Oriente, a quel tempo in Africa per motivi di studio, chiese urgentemente ad Agostino di avere spiegazioni su alcuni passi dei dialoghi di Cicerone (*epist.* 117): *et mores hominum non ignoratis, qui proclives sunt ad vituperandum, et quam, si interrogatus quis non responderit, indoctus et hebes putabitur vides*(1). Agostino rispose criticando duramente la vanità del giovane greco, e affermò che i suoi dubbi potevano rimanere tali, dal momento che ormai nessuno si interrogava più sui passi oscuri dell'opera di Cicerone, e tantomeno sarebbe stato utile a lui, destinato ad una carriera nella burocrazia d'Oriente, rispondere a quesiti tanto oziosi(2). Per nostra fortuna, Agostino esagerava. E tuttavia, per quanto riguarda la conoscenza 'tecnica' di Cicerone da parte dei giuristi e degli specialisti di diritto in età imperiale e tardoantica, l'osservazione di Agostino può rappresentare un buon punto di partenza. Muoversi alla ricerca di Cicerone nelle opere dei giuristi è un'operazione che riserva magri risultati. Dal punto di vista della formazione intellettuale, infatti, non vi sono dubbi: soprattutto sul versante latino (ma anche greco, a giudicare dalle richieste di Dioscoro), Cicerone era una lettura obbligatoria per l'educazione retorica e letteraria di ogni uomo di cultura, tanto in epoca imperiale, quanto in epoca tardoantica; anche dei giuristi, dunque, degli esperti di diritto e degli avvocati, e di tutti coloro che erano destinati ad incarichi nella burocrazia imperiale(3). Ma a voler considerare il problema dal punto di vista specialistico, cioè della sapienza giuridica e

(1) Traduzione di L. Carrozzi: «voi conoscete bene come sono fatti gli uomini e come sono facili a biasimare, se uno, interrogato, non rispondesse, tu capisci che sarebbe giudicato un ignorante e uno stupido». Tutte le citazioni provengono da Sant'Agostino, *Lettere*, introduzione di M. Pellegrini, traduzione di T. Alimonti e L. Carrozzi, Roma 1969.

(2) Aug., *epist.* 118, 9-11.

(3) Per un'introduzione alla conoscenza di Cicerone nelle scuole tardoantiche (con ricca bibliografia) cfr. Th. Zielinski, *Cicero im Wandel der Jahrhunderte*, Leipzig-Berlin 1912; P. De Paolis, *Cicerone nei grammatici tardoantichi e altomedievali*, «Ciceroniana» 11, 2000, 37-67.

delle cognizioni tecniche, il panorama cambia drasticamente. Già in uno studio del 1842, *Über Cicero's untergegangene Schrift: De iure civili in artem redigendo*, H. E. Dirksen concluse che la presenza di citazioni di Cicerone nei giuristi romani è sporadica, e limitata piuttosto allo studio delle opere di carattere filosofico e retorico(4). Non si tratta di un dato che deve sorprendere: è ben noto, infatti, che perfino presso i frammenti dei giuristi a lui contemporanei Cicerone non appare citato(5). In età imperiale la situazione sembra lievemente cambiare. Nell'*Enchiridion* di Sesto Pomponio, giurista attivo nell'età di Adriano e di Antonino Pio, emerge la conoscenza di Cicerone(6). È possibile individuare tre citazioni: una che si riferisce alla *Pro Ligario*, (D. 1. 2. 2. 46); e due che rimandano al *Brutus* (D. 1. 2. 2. 40; D. 1. 2. 2. 43). In D. 1. 2. 2. 46 si legge:

Post hos quoque Tubero fuit, qui Ofilio operam dedit: fuit autem patricius et transiit a causis agendis ad ius civile, maxime postquam Quintum Ligarium accusavit nec optinuit apud Gaium Caesarem. Is est Quintus Ligarius, qui cum Africae oram teneret, infirmum Tuberone applicare non permisit nec aquam haurire, quo nomine eum accusavit et Cicero defendit: exstat eius oratio satis pulcherrima, quae inscribitur pro Quinto Ligario. Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur.

Il passo di Pomponio evoca la *Pro Ligario*, nei termini di contrapposizione tra Cicerone e Tuberone già indicati da Quintiliano (*Inst.* 10, 1, 23).

(4) Cfr. H. E. Dirksen, *Über Cicero's untergegangene Schrift: De iure civili in artem redigendo* (1842) in *Hinterlassene Schriften*, I, Leipzig 1871, 1 ss.: «Die genaue Vergleichung der einzelnen Stellen, in welchen die römischen Juristen auf Cicero ausdrücklich sich beziehen, stellt überzeugend die Tatsache heraus, daß bloß dessen philosophische und rhetorische Schriftwerke von ihnen benutzt worden sind, und auch diese nur in der flüchtigsten Weise». Lo studioso si poneva in chiara confutazione delle teorie di A. Schulting, *Oratio de jurisprudentia Marci Tulli Ciceronis*, in *Dissertationes de recusatione iudicis*, Leiden 1714, 230 ss., per cui Cicerone sarebbe stato considerato un punto di riferimento da parte dei giuristi più tardi.

(5) Cfr. D. Nörr, *Cicero-Zitate bei den klassischen Juristen. Zur Bedeutung literarischer Zitate bei den Juristen und zur Wirkungsgeschichte Ciceros*, in *Atti del III Colloquium Tullianum. Roma, 3-5 ottobre 1976*, «Ciceroniana» 3, 1978, 111-150, partic. 114; il lavoro sviluppa argomenti già presentati nel saggio dello stesso D. Nörr, *Cicero als Quelle und Autorität bei den römischen Juristen*, in *Festgabe J. Sontis*, München 1977, 32-52; Sul tema cfr. pure, in generale, M. Bretone, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, «Ciceroniana» 3, 1978, 47-68. Su Cicerone studioso di diritto cfr. V. Arangio Ruiz, *Cicerone giurista*, in *Marco Tullio Cicerone. Scritti commemorativi pubblicati nel bimillenario della morte*, Roma 1961, 1-19.

(6) M. Bretone, *Pomponio lettore di Cicerone*, «Labeo» 16, 1970, 177-182 (ora in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1971, 183 ss.). Si veda pure D. Nörr, *Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen*, in *ANRW II*, 15, 1976, 497-604.

L'accenno alla *Pro Ligario* appare tuttavia molto superficiale(7). Le altre due citazioni di Cicerone in Pomponio rimandano al *Brutus*. In D. 1. 2. 2. 40 (un testo problematico) si legge:

*Ab his profecti sunt Publius Rutilius Rufus, qui Romae consul et Asiae proconsul fuit, Paulus Verginius et Quintus Tubero ille stoicus Pansae auditor, qui et ipse consul. Etiam Sextus Pompeius Gnaei Pompeii patruus fuit eodem tempore; et Coelius Antipater, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris operam dedit: etiam Lucius Crassus frater Publii Mucii, qui Mucianus dictus est: hunc Cicero ait iuris consulti-
torum disertissimum.*

Nel testo di Pomponio c'è un evidente errore di interpretazione. Nel *Brutus* infatti non si parla di Licinius Crassus Mucianus come *iuris consultus disertissimus*, bensì di suo nipote Q. Mucius Scaevola (39, 145: *ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur*). Dunque Pomponio ha sbagliato, perché probabilmente cita in tradizione indiretta o a memoria, di nuovo da reminiscenze scolastiche. Questo non ha impedito che alcuni studiosi abbiano ipotizzato per la notizia presente in D. 1. 2. 2. 40 che Pomponio abbia conosciuto la perduta operetta *De iure civili in artem redigendo* (scritta da Cicerone verso la fine della sua vita). Proprio appoggiandosi su Cicerone, Pomponio avrebbe delineato la storia della giurisprudenza romana(8). Anche l'altro passo di Pomponio che sembra derivare dal *Brutus* (40, 150) di Cicerone, non pare confermare una conoscenza diretta da parte di Pomponio del testo ciceroniano. Si riporta infatti in D. 1. 2. 2. 43 un giudizio di valore su Servius Sulpicius, che viene considerato il primo o il secondo migliore oratore a Roma dopo lo stesso Cicerone: *Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret*. Queste tre testimonianze sembrano indicare una precisa funzione della citazione di Cicerone nell'*Enchiridion*. Attraverso questi passi Pomponio vuole dimostrare l'alto livello culturale dei giuristi, da porre sullo stesso piano di altri intellettuali, e soprattutto degli oratori. Cicerone, che è una delle massime autorità nella presentazione del contrasto tra oratori e giuristi, appare la fonte più indicativa per descrivere il ruolo dei giuristi come concorrenti culturali di pari valore degli oratori(9). D'altra parte, una evidente imprecisione nelle citazioni di Pomponio indica che

(7) Cfr. Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 136-138, che pensa ad una conoscenza legata a reminiscenze scolastiche.

(8) Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 137-140. In generale sulla perduta opera di Cicerone cfr. F. Bona, *L'ideale retorico ciceroniano e il 'ius civile in artem redigere'*, in *Cicerone fra diritto e oratoria: saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como 1984, 62-162.

(9) Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 141-142.

l'approccio a Cicerone non è diretto: il giurista cita attingendo ai ricordi della sua formazione scolastica, o traendo informazioni da altre fonti. E sicuramente, non si tratta di citazioni che rimandano a Cicerone come esperto di diritto e giurista. Dunque, più che per un uso tecnico di Cicerone giurista, le citazioni di Pomponio sembrano destinate ad elevare il livello culturale dei suoi scritti.

Il caso di Pomponio è emblematico di una situazione che caratterizza Cicerone e la sua opera tra gli altri specialisti del diritto. Cicerone è infatti citato da Celso (D. 50, 16, 96 pr.) (9); Papiniano (D. 48, 4, 8); Ulpiano (D. 42, 4, 7, 4); e Claudio Trifonino (D. 48, 19, 39).

La più antica citazione di Cicerone in una fonte giuridica è nel testo di Celso riportato in D. 50, 16, 96 pr. relativo alla definizione del concetto giuridico di *litus*: *Litus est, quousque maximus fluctus a mari pervenit: idque Marcum Tullium aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse*. La menzione di Celso si riferisce ad un passo dei *Topica* di Cicerone (7, 31-32), dove si presenta la definizione di *litus* secondo il giurista Aquilius Gallus:

saepe etiam definiunt et oratores et poetae per translationem verbi ex similitudine cum quadam suavitate. Sed ego a vestris exemplis, nisi necessario, non recedam. Solebat igitur Aquilius, conlega et familiaris meus, cum de litoribus ageretur, quae omnia publica esse vultis, quaerentibus iis, ad quos id pertinebat, quid esset litus, ita definire 'qua fluctus eluderet': hoc est, quasi qui adulescentiam florem aetatis, senectutem occasum vitae velit definire; translatione enim utens discedebat a verbis propriis rerum ac suis.

Celso riprende il passo e attribuisce direttamente a Cicerone la definizione di *litus*, che nei *Topica* è invece attribuita ad Aquilius. Si tratta dunque di una citazione alquanto superficiale del brano ciceroniano, che esclude un controllo diretto del passo dei *Topica* da parte di Celso. E del resto, si osservi, a maggiore comprensione del contesto, che è nota la tendenza di Celso di ornare la sua riflessione con effetti retorici e movenze stilistiche inconsuete e singolari. Rimane il fatto che proprio un'opera come i *Topica*, indirizzata da Cicerone ai giuristi dell'epoca sua, appare conosciuta solo in forma superficiale o indiretta da Celso, un giurista appunto(10).

Ulpiano (D. 42, 4, 7, 4) cita Cicerone discutendo del significato dell'espressione *latitare*. La menzione di Cicerone avviene con una formula contraddittoria rispetto all'assunto di Cicerone: *Quid sit autem latitare, videamus. Latitare est non, ut Cicero definit, turpis occultatio sui: potest enim quis latitare non turpi de causa, veluti qui tyranni crudelitatem timet*

(10) Cfr. Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 126-131, partic. 130, n. 68 e 143.

aut vim hostium aut domesticas seditiones. Non appare in verità facile stabilire dove Cicerone abbia discusso l'espressione *latitare* come *turpis occultatio sui*. Secondo D. Nörr, che del passo si è occupato, è probabile che Ulpiano abbia tratto la citazione da un'orazione ciceroniana a noi non pervenuta(11).

Papiniano, da parte sua (D. 48, 4, 8), menziona Cicerone in riferimento al problema relativo all'applicazione della *Lex Iulia de maiestate*; in particolare considera se sia possibile avviare un processo *de maiestate* partendo dalla testimonianza di una donna. Scrive al riguardo Papiniano: *In quaestionibus lesae maiestatis etiam mulieres audiuntur. Coniurationem denique Sergii Catilinae Iulia* (scil. *Fulvia*) *mulier detexit, et Marcum Tullium consulem indicium eius instruxit*. In realtà, più che riferirsi direttamente ad un passo di Cicerone, in questo caso Papiniano ricorda l'attività inquisitoria di Cicerone console nelle circostanze drammatiche della congiura di Catilina. Nella sua versione dei fatti, Cicerone non fa menzione del ruolo di Fulvia. È dunque lecito pensare che Papiniano attinga la sua notizia da un'altra fonte. Ancora il Nörr suggerisce che Papiniano si sta probabilmente riferendo a quanto raccontato da Sallustio, *Catil.* 23, 3-4; 26, 3; 28, 2 (e ripreso poi da Plutarco, *Cic.* 16, 2); da Appiano, *bell. civ.* 2, 1, 3; da Floro 2, 12, 6(12). In questi primi tre casi osservati si ricava dunque l'impressione che la conoscenza sia superficiale e indiretta, affidata forse a reminiscenze scolastiche.

Decisamente più interessante per il nostro tema è la menzione di Cicerone tratta dal tredicesimo libro delle *Disputationes* di Trifonino (D. 48, 19, 39). Scrive infatti il giurista dell'età di Settimio Severo o Caracalla:

Cicero in oratione pro Cluentio Habito scripsit: Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnas fuit, vim intulerit, ne iam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est.

Il passo di Trifonino richiama quasi alla lettera una citazione dalla *Pro Cluentio* (11, 32): *Memoria teneo Milesiam quandam mulierem, cum essem in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse damnatam*. È dunque

(11) Cfr. Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 131-133.

(12) Sul passo di Papiniano cfr. Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 115-118, con il tentativo di indicare le possibili fonti della citazione di Papiniano sull'attività inquirente di Cicerone nell'ambito della congiura di Catilina. Sul tema si vd. pure F. Botta, *Appunti in tema di capacità testimoniale femminile*, in Id. (a cura di), *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, Torino 2003, 287-317, partic. 292.

possibile affermare che Trifonino, mentre citava, avesse sotto gli occhi il passo di Cicerone. Del resto, si è giustamente sottolineata l'importanza della citazione tecnica da parte del giurista. Nel presentare infatti un nuovo provvedimento imperiale contro l'ammissibilità di talune pratiche abortive, Cicerone diviene veicolo di conoscenza di una prassi consolidata nel diritto peregrino, nella fattispecie della città di Mileto. Abbiamo, dunque, non solo la citazione del passo; ma anche, e soprattutto, la memoria e l'uso tecnico del dato presente nella *Pro Cluentio* in sede di discussione di nuovi provvedimenti normativi. La citazione da Cicerone assume infatti valore di *exemplum* giuridico, tratto dalla consuetudine giudiziaria del diritto peregrino (13). Un caso simile, per un'epoca ancora più tarda, è da identificare in un passo della *Historia Augusta*, *Vita Aureliani* 39, 4: *Amnestia etiam sub eo* (scil. *Aurelianus*) *delictorum publicorum decreta est [te] exemplo Atheniensium, cuius rei etiam Tullius in Philippicis meminit*. In riferimento ad un'iniziativa dell'imperatore Aureliano, l'autore della *Historia Augusta* menziona Cicerone, *Phil.* 1, 1, 1, come fonte per un *exemplum* giuridico relativo, in questo caso, al diritto ateniese. Di nuovo si palesa (in ambito storiografico) l'uso di Cicerone come serbatoio di *exempla* utili ad ampliare e sostenere la prassi giuridica degli imperatori (14).

Tornando alla nostra indagine sui giuristi, è importante notare che Trifonino è un orientale di cultura greca. Il suo interesse mi sembra da inserire in un contesto più generale, significativamente illustrato da un altro passo della vita di Alessandro Severo nella *Historia Augusta*. Vi si racconta, infatti, che l'Augusto (30, 2): *Post actus publicos seu bellicos seu civiles lectioni Graecae operam maiorem dabat, de re p(ublica) libros Platonis legens. Latina cum legeret, non alia magis legebat quam de officiis Ciceronis et de re publica*. Il fatto che Alessandro Severo – che più di ogni altro si circondò di giuristi e uomini di legge, come Ulpiano e Paolo – amasse leggere il *De re publica* e il *De officiis*, non è un dato di poco valore. Probabilmente l'imperatore leggeva e discuteva i passi di Cicerone nella sua colta cerchia (26, 5). Ed è appena il caso di notare che la sele-

(13) Cfr. al riguardo le ipotesi di Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 122-126; nota lo studioso come sia anche possibile che il passo di Cicerone faccia da corredo alla notizia del rescritto degli imperatori. Il rescritto è citato anche dal giurista di età severiana Elio Marciano, che mostra analogie con alcuni passi dell'opera di Cicerone, in particolare con il *De legibus*: cfr. L. De Giovanni, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli 1989, 23, 120-121 e 134.

(14) L'ammirazione per Cicerone come intellettuale e personaggio politico è evidente in diversi passi dell'*Historia Augusta*: si veda ad es. *Vita Gord.* 3, 2 e 7, 1; anche i riferimenti a passi ciceroniani mostrano la conoscenza della sua opera da parte dell'autore delle *Vitae*.

zione delle opere di Cicerone compiuta per il diletto del principe, riguarda proprio i testi maggiormente noti e discussi nella cultura tardoantica(15).

Ma, nel complesso, il caso di Trifonino è isolato. I giuristi di II e III secolo si soffermano raramente su passi ciceroniani. Già D. Nörr, sulla scia di H. E. Dirksen, confermava che, al di là delle citazioni presenti nei *Digesta*, non ci sono altre menzioni di Cicerone nei testi dei giuristi a noi pervenuti(16). Evidentemente, gli specialisti di diritto di II e III secolo non consideravano Cicerone un loro collega o un esperto di giurisprudenza. Se non v'è dubbio sull'importanza di Cicerone come *Schulautor*, fondamentale per l'apprendimento di oratoria e retorica, quasi impercettibile appare la conoscenza delle sue opere nell'ambito delle scuole di diritto tardoantiche. Per spiegare questa situazione, bisogna chiedersi quale ruolo potesse avere nella formazione tecnica dei giuristi tardoantichi la lettura delle opere di Cicerone. Si trattava di testi necessari nella biblioteca specialistica degli uomini di diritto? Alla domanda è possibile dare una risposta negativa: i testi di Cicerone non sono strumenti formativi o di consultazione tecnica del giurista, tanto in Occidente, quanto in Oriente(17). Ed anzi, proprio le opere ciceroniane che furono scritte avendo chiaramente come destinatari esperti di diritto o giuristi – i *Topica*, il *De legibus*, e, probabilmente, il *De iure civili in artem redigendo* – sono ignorate dal diritto tardoantico(18). Piuttosto l'opera di Cicerone appare utilizzata come riferimento letterario, veicolo di interessanti *exempla*, fonte per lo studio anche etimologico di talune parole, o perfino come strumento per elevare stilisticamente e culturalmente il discorso tecnico (ad esempio nel caso di Pomponio e di Ulpiano)(19).

(15) Sul tema cfr. E. Heck, *Die Bezeugung von Ciceros Schrift De re publica*, Hildesheim 1966, in partic. p. 54 sul passo della *Historia Augusta*. Sull'ammirazione di Alessandro per Cicerone si veda pure la notizia di *SHA, Vita Alex. Sev.* 31, 4: *Vergilium autem Platonem poetarum vocabat eiusque imaginem cum Ciceronis simulacro in secundo larario habuit, ubi et Achillis et magnorum virorum*; e *SHA, Vita Alex. Sev.* 62, 3. Per una sintesi (con ricca bibliografia) della scienza giuridica dell'età severiana cfr. ora L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 81-93.

(16) Cfr. Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 115.

(17) In generale Nörr, *Cicero-Zitate* cit., 143-145.

(18) Solo a voler fare un esempio: mentre si è ipotizzata la conoscenza del *De iure civili in artem redigendo* (o almeno di parti di esso) da parte di Pomponio, in età tardoantica a citare il *De iure civili* non è più un uomo di legge, bensì il grammatico Carisio. E del resto, prima di lui, l'opera di Cicerone è conosciuta e citata da intellettuali come Quintiliano e Aulo Gellio. Sul *De iure civili* e la sua genesi si veda in questi atti il contributo di D. Mantovani. Noto ancora nella sua integrità a Macrobio, il *De legibus* scompare poi dall'orizzonte culturale almeno fino all'età di Adoardo (IX sec.): sulla questione cfr. G. Pascucci, *La tradizione medievale del De Legibus e la posizione del Codice S. Marco 257 ai fini della recensio, «Ciceroniana»* n. s. 1, 1973, 32-46, partic. 36-38.

(19) A tal riguardo, un interessante ambito di studio può essere rappresentato dall'inda-

2. Se dal punto di vista della conoscenza tecnica, il panorama è tanto deludente, è possibile invece segnalare importanti variazioni, spostando l'attenzione dell'indagine sull'influenza di Cicerone nella riflessione giuridica tardoantica, e più in particolare: nel dibattito sulle forme costituzionali dello stato; sui rapporti tra diritto, politica e società; sul problema dell'applicazione pratica delle norme(20). E questa influenza investe soprattutto l'ambito sociale e culturale da cui provengono i giuristi e gli esperti di diritto. In questa sede, mi sembra opportuno concentrare l'attenzione su due precisi contesti della società tardoantica. Partiamo, in primo luogo, dalle aristocrazie curiali e della burocrazia municipale della provincia. Al riguardo esamineremo un episodio apparentemente marginale che coinvolge uno dei più fecondi lettori tardoantichi di Cicerone, Agostino(21).

In Numidia, tra il 408 e il 409, la città di Calama si trovò in grave pericolo. Un editto di Onorio vietava la celebrazione dei riti pagani nelle città e dava ai vescovi cristiani il diritto di intervenire contro i trasgressori(22). Alle calende di giugno del 408, i pagani di Calama, senza tener conto della legge, celebrarono le loro cerimonie sacre. Le proteste dei cristiani in città provocarono una violenta reazione dei pagani. Gli incidenti proseguirono nei giorni seguenti, quando il vescovo Possidio

gine sulla presenza del lessico ciceroniano nella lingua giuridica tardoantica. Si veda, per esempio, l'uso del verbo tipicamente ciceroniano *subsortiri* (*In Verrem actio prima* 51, 158; *Clu.* 96) in una legge di Costanzo II del 361, *CTh* 6, 4, 12; cfr. G. Donatuti, *Antiquitatis reverentia*, «Studi Parmensi» 3, 1953, 205-240 (ora in *Studi di diritto romano II*, Milano 1977, 829-862, partic. 835, 845, 857-859). Sulla possibilità della ricezione di elementi giuridici attraverso la lettura di Cicerone in ambito scolastico cfr. G. La Bua, *Diritto e retorica: Cicerone iure peritus in Seneca retore e Quintiliano*, «Ciceroniana» 12, 2006, 181-203.

(20) La fortuna di opere come il *De re publica* e il *De officiis* è nota, e non è mia intenzione in questa sede ripercorrerne le fasi. Per il *De re publica* cfr. Heck, *Die Bezeugung* cit. Un accenno merita la riflessione di Lattanzio sul *De re publica*; cfr. in particolare E. Heck, *'Iustitia civilis-Iustitia naturalis'*. *A propos du jugement de Lactance concernant les discours sur la justice dans le De re publica de Cicéron*, in J. Fontaine - M. Perrin, *Lactance et son temps. Recherches actuelles. Actes du IVe Colloque d'études historiques et patristiques. Chantilly 21-23 septembre 1976*, Paris 1978, 171-182.

(21) In generale sui rapporti tra Cicerone e Agostino cfr. M. Testard, *Saint Augustin et Cicéron*, Paris 1958. Sulla conoscenza del *De re publica* da parte di Cicerone cfr. H. Hagendahl, *Augustine and the Latin Classics*, Göteborg 1967, partic. 112-131, 540-553.

(22) *CTh* 16, 10, 19 emanato il 15 novembre 407. L'editto conferma un precedente provvedimento di Teodosio, *CTh* 16, 5, 43 del 391. Sull'episodio di Calama cfr. C. Lepelley, *Les cités de l'Afrique romaine au bas-empire. II: Notices d'histoire municipale* (Coll. des Études augustiniennes), Paris 1981, 90-103; R. Dodaro, *Augustine's Secular City*, in R. Dodaro - G. Lawless (eds.), *Augustine and his Critics. Essays in honour of Gerald Bonner*, London 2000, 231-259; M. Atkins, *Old Philosophy and New Power: Cicero in Fifth Century North Africa*, in G. Clark - T. Rajak, *Philosophy and Power in the Graeco-Roman World, Essays in Honour of Miriam Griffin*, Oxford 2002, 251-269.

presentò denuncia dei fatti davanti al consiglio municipale. Le chiese vennero attaccate e un cristiano morì nelle violenze. La comunità pagana – ma in verità erano stati coinvolti nei fatti anche taluni cristiani (*epist.* 104, 3, 9) – s'era dunque macchiata di una duplice colpa: aveva trasgredito la legge imperiale, e aveva aggredito la comunità cristiana. Ad aggravare la situazione v'era stata la presunta esitazione delle autorità municipali rispetto alle richieste di intervento del vescovo. Evidentemente l'assemblea dei curiali era formata in prevalenza da personaggi di fede pagana. Alla fine di giugno 408, la sorte di Calama appariva sospesa; e nell'attesa della punizione, le aristocrazie municipali, come di consueto, si mossero all'affannosa ricerca di patroni capaci, con la loro intercessione, di mitigare il castigo imperiale. Nettario, un nobile pagano, probabilmente un ex funzionario della burocrazia imperiale, venne eletto a patrono della città e decise di inviare una lettera al vescovo di Ippona, Agostino, auspicandone un intervento favorevole⁽²³⁾. A fine giugno Agostino era stato tra i primi ad accorrere a Calama, poco distante da Ippona, per portare conforto alla comunità cristiana offesa. Nettario ritenne dunque possibile coinvolgere il vescovo nella difesa della città. Nello scambio epistolare tra i due personaggi la comune conoscenza di Cicerone sottende il confronto tra un intellettuale cristiano e un intellettuale pagano riguardo alle responsabilità della città e alle forme di una inevitabile e temuta punizione.

La prima lettera di Nettario ad Agostino, del luglio 408, si apre già con una citazione ciceroniana, tratta dal *De re publica*: *Quanta sit caritas patriae, quoniam nosti, praetereo. Sola est enim quae parentum iure vincat affectum*(24). Il seguito della lettera è una drammatica testimonianza dell'angoscia dei cittadini pagani di Calama:

In Calamensi colonia multa sunt quae merito diligamus; vel quod in ea geniti sumus, vel quod eidem magna contulisse videmur officia. Haec ergo, domine praestantissime et merito suscipiende, non levi populi sui erratu prolapsa est. Quod quidem si iuris publici rigore metiamur, debet plecti severiori censura. Sed episcopum fas non est, nisi salutem hominibus impertire, et pro statu meliore causis adesse, et apud omnipotentem Deum veniam aliorum mereri delictis. Quamobrem quanta possum supplicatione depono, ut si defendenda res est, innoxius defendatur, ab innocentibus

(23) Su Nettario cfr. J. R. Martindale, *A Prosopography of the Later Roman Empire*, II, Cambridge 1980, 774: ritiene che il personaggio avesse ricoperto la carica di *defensor civitatis*. Dodaro, *Augustine's secular city* cit., 231 parla di «former official in the imperial civil service»; Atkins, *Old Philosophy* cit., 257, afferma che, avendo l'assemblea curiale di Calama eletto il personaggio a patrono, Nettario non doveva essere un membro attivo della stessa assemblea; probabilmente si trattava di un funzionario dello stato: «of at least the rank of *proconsul* and *vicarius*».

(24) Aug. *epist.* 90, 1. Traduzione di L. Carrozzì: «Poiché tu sai quanto è grande l'amor di patria, non te ne parlo. Esso è il solo amore che a buon diritto è più forte di quello stesso dei genitori». Il tema è discusso da Cicerone in diversi luoghi: *Cic. off.* 1, 160; *rep.* 1, 1a; 6, 16.

molestia separetur. Praesta hoc quod secundum naturam tuam pervides postulari. De damnis facilis potest haberi taxatio; tantum supplicia deprecamur. Acceptor Deo vivas, domine insignis et merito suscipiende frater(25).

La richiesta di Nettario suscitò una dura reazione del vescovo. Considerando la gravità delle colpe dei Calamesi verso i loro concittadini cristiani, Agostino richiamò la necessità di una esemplare punizione, proprio allo scopo di salvare la parte sana della cittadinanza. Senza dubbio, il vescovo auspicava che ai colpevoli venissero risparmiate torture e sentenze capitali; ma a tale scopo, dovevano essere evitate inchieste, e la comunità doveva prepararsi a pagare una forte multa pecuniaria(26). È interessante che nella risposta di Agostino riemerge di nuovo la menzione di Cicerone, ma come strumento per convincere Nettario della necessità del castigo (*epist.* 91, 3):

Intuere paululum ipsos de Republica libros, unde illum affectum amantissimi civis ebibisti, quod nullus sit patriae consulendi modus, aut finis bonis. Intuere, obsecro te, et cerne quantis ibi laudibus frugalitas et continentia praedictetur, et erga coniugale vinculum fides, castique honesti ac probi mores, quibus cum praepollet civitas, vere florere dicenda est. Hi autem mores in Ecclesiis toto orbe crescentibus, tanquam in sanctis auditoriis populorum docentur atque discuntur [...] Nihil enim homines tam insociabiles reddit vitae perversitate, quam illorum deorum imitatio, quales describuntur et commendantur litteris eorum(27).

(25) Aug. *epist.* 90, 1. Trad. Carrozzi: «Per diversi motivi merita il mio amore la colonia di Calama; sia perché m'ha dato i natali, sia per i grandi servigi che mi pare d'averle resi. Orbene, essa è caduta in una grave disgrazia per una non lieve colpa dei suoi cittadini, o mio eccellentissimo e stimatissimo signore. Se volessimo misurare una tale colpa in proporzione al rigore delle leggi pubbliche, dovrebbe essere punita con un castigo piuttosto severo. Ma ad un vescovo non sta bene se non il procurare la salvezza delle anime e, nelle cause, patrocinare un atteggiamento più favorevole dei giudici e intercedere presso Dio il perdono per le colpe altrui. Ti supplico quindi il più caldamente possibile che qualora vi sia possibilità di una difesa, gli innocenti vengano difesi e la pena non ricada su di loro. Concedici dunque ciò che il tuo buon cuore giudica possa essere da noi chiesto. Riguardo ai danni ci è facile sostenere la tassazione; imploriamo solo che vengano risparmiati i castighi corporali. Vivi caro a Dio, egregio signore e rispettabilissimo fratello».

(26) Sulla responsabilità collettiva della comunità pagana e dell'aristocrazia curiale di Calama cfr. Dodaro, *Augustine's secular city* cit., 232-233 e n. 4; Atkins, *Old Philosophy* cit., 254-255.

(27) Trad. Carrozzi: «Esamina un po' i libri stessi di Cicerone *Sullo Stato*, dai quali hai succhiato i sentimenti di cittadino amantissimo della patria, secondo i quali per i cittadini leali non v'è limite o misura alcuna nel giovare ad essa. Esaminali bene, ti scongiuro, e considera con quanti elogi è esaltata la parsimonia, la morigeratezza, la fedeltà al vincolo coniugale, la castità, l'onestà e la probità dei costumi. Quando una città si distingue per queste virtù, allora sì che si deve dire che essa è veramente fiorente! Ebbene, non sono forse questi i costumi insegnati e appresi nelle nostre Chiese di tutto il mondo, che sono come scuole di virtù per i popoli? [...] In effetti, non c'è nulla che renda tanto insocievoli gli uomini per causa della loro corruzione, quanto l'imitazione di quelle divinità, quali sono descritte ed esaltate nella letteratura pagana».

Il pensiero di Agostino è chiaro: la comunità pagana e l'aristocrazia curiale di Calama dovevano essere punite appunto perché i valori che Cicerone esalta – e che Nettario ripropone – fossero tutelati. Nella sua risposta Agostino rovescia il valore che il suo interlocutore dava alle parole ciceroniane: proprio la lettura di Cicerone deve indurre a rassegnarsi ad una punizione che, per il bene della città, può essere mitigata, ma non evitata (91, 6): *Tollantur illa omnia vana et insana, convertantur homines ad verum Dei cultum moresque castos et pios, tunc patriam tuam florentem videbis, non opinione stultorum, sed veritate sapientium*(28). Nettario, tuttavia, non demorde. Per una seconda volta, nei primi mesi del 409, mentre ancora la punizione imperiale pesa sul destino della città (e si diffondono voci di multe di esemplare durezza), l'aristocratico scrive ad Agostino. Ancora una volta, apre la lettera con Cicerone, ma questa volta la citazione si rivela uno smaccato tentativo di *captatio benevolentiae* (103, 1):

Sumptis litteris Eximietatis tuae, quibus idolorum cultum, et templorum cerimonias destruxisti, audire mihi visus sum philosophi vocem, non illius quem in Academiae Lycio memorant, tenebrosis humo angulis residentem, ex profunda quadam cogitatione demersum, reductis ad frontem caput implicuisse genibus, ut aliorum praeclara inventa doctrinae egenus quidam calumniator oppugnet, assertaque praeclare, cum suum nihil defendat, accuset: sed plane excitatus oratione tua ante oculos stetit M. Tullius consularis, qui innumeris civium capitibus conservatis, forensis campi signa victricia stupentibus Graeciae scholis laureatus inferret, tubamque illam canorae vocis et linguae, quam in criminum reos et reipublicae parricidas, spiritu iustae indignationis inflaverat, anhelus inverteret, togamque ipsam rugarum paginis resolutis, palliorum imitatus speciem, retorqueret(29).

L'identificazione tra Agostino e Cicerone proposta da Nettario è un tentativo estremo di conquistare il favore del vescovo e di evitare le

(28) Traduzione Carrozzi: «Si sopprimano tutti i falsi idoli e tutte le follie: si convertano le persone al culto del vero Dio, a costumi più casti e più pii; vedrai allora la tua patria fiorire non secondo la falsa opinione degli stolti, ma secondo la verità professata dai sapienti».

(29) Traduzione Carrozzi: «Ricevuta la lettera dell'Eccellenza tua, con cui hai demolito il culto agli idoli e le cerimonie dei loro templi, ho avuto l'impressione di sentire la voce di un filosofo, non però di quel tale che, si dice, era solito starsene appartato in un angolo oscuro del ginnasio dell'Accademia, immerso in profonda meditazione col capo tra le ginocchia rialzate fino alla fronte, il quale, povero di scienza, nell'impossibilità di difendere le proprie idee, attaccava con calunnie le illustri scoperte e accusava le brillanti idee degli altri; ma vivamente colpito dalle tue parole, m'è parso vedere dritto davanti al mio sguardo l'antico console M. Tullio, il quale, dopo aver salvato la vita a innumerevoli suoi concittadini, coronato di alloro, portasse le insegne vittoriose dell'arengo forense nelle scuole stupefatte della Grecia: m'è parso che, ancora anelante, deponesse la tromba della sua voce e della sua lingua melodiosa che, ispirato da giusto sdegno, aveva fatto risuonare contro gli imputati e i parricidi dello Stato, respingendo dietro le spalle la stessa toga, sciogliendone le pieghe ben composte, facendole assumere l'aspetto d'un mantello greco».

sanzioni; e rimanda pure allo stile ciceroniano la drammatica elencazione delle sventure che sovrastano la città, realizzata con toni che dovevano suscitare la pietà del destinatario(30). E che la riflessione su Cicerone rappresenti, nella mente dell'aristocratico pagano, una via per smuovere il vescovo dalla sua intransigenza è evidenziato pure da una ripresa forte del tema della *caritas patriae*. Nella sua risposta alla prima missiva, Agostino aveva esortato a guardare alla città celeste, e a trascurare la città terrena. Nettario riprende la questione (*epist.* 103, 2):

Haec ergo licet principaliter appetenda atque diligenda sit, tamen illam non arbitrator deserendam, in qua nati et geniti sumus: quae prima nobis usum lucis huius infudit, quae aluit, quae educavit, et, ut quod ad causam proprie pertinet dicam, de qua bene meritis viris, doctissimi homines ferunt, post obitum corporis in coelo domicilium praeparari, ut promotio quaedam ad supernam praestetur, his hominibus, qui bene de genitalibus urbibus meruerunt; et hi magis cum Deo habitent, qui salutem dedisse, aut consiliis, aut operibus patriae doceantur(31).

Si tratta di un'evidente citazione dal *Somnium Scipionis* (§ 3 = *rep.* 6, 13): Nettario cerca di convincere Agostino, evocando una delle pagine più alte della cultura politica classica, laddove il concetto di patria celeste pagana (riservata ai benefattori della propria città) sembra sovrapporsi – almeno nella mente di Nettario – al concetto agostiniano di *civitas caelestis-civitas Dei*. In questa complessa trama di allusioni erudite, Cicerone dovrebbe rappresentare un canale di comunicazione tra i due personaggi, perché patrimonio comune di sapere e di formazione culturale tra pagani e cristiani(32). Ma nella sua risposta (*epist.* 104), Agostino rifiuta duramente

(30) Aug. *epist.* 103, 4: *Nunc quoniam non quantum debui, sed quantum potui, maius ut dicitur, minusve respondi, oro atque obsecro, utinam praesentem possem, ut etiam lacrymas meas pervideres, ut qui sis, quid profitearis, quid agas, etiam atque etiam cogites; intendas quae sit illius species civitatis, ex qua ad supplicium ducendi extrahuntur; quae sit matrum, quae coniugum, quae liberorum, quae parentum lamentatio; quo pudore ad patriam venire possint liberati, sed torti; quos renovat dolores aut gemitus consideratio vulnerum et cicatricum.*

(31) Traduzione Carrozzì: «Sebbene sia questa la città che dobbiamo certamente cercare ed amare soprattutto, tuttavia penso non si debba trascurare l'altra, in cui siamo nati e per cui siamo membri della stessa nazione: quella in cui i nostri occhi han visto per la prima volta la luce, che ci ha nutriti ed educati. Per esprimere poi un particolare relativo alla nostra questione dirò quanto affermano gli uomini più dotti, che cioè dopo la morte del corpo è preparata in cielo una dimora per i benemeriti di essa e che i servizi resi alle città che ci diedero i natali sono come gradini per elevarci alla città superna ove dimorano, in più intima unione con Dio, coloro i quali risultano aver procurato la salvezza della patria col consiglio e con l'opera».

(32) Sulla questione cfr. Dodaro, *Augustine's secular city* cit., 243. Più in generale sui valori condivisi della *paideia* tra pagani e cristiani: P. Brown, *Potere e Cristianesimo nella tarda antichità (Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire, Madison-London 1992)*, trad. it. Roma-Bari 1995, 51-102.

di dialogare «all'ombra di Cicerone»; rifiuta cioè di trovare con Nettario un'intesa su valori comuni (perché frutto di una comune *paideia*) intorno al concetto di *caritas patriae*. Al contrario, mantiene la sua posizione sull'opportunità della pena, insiste sulla differenza tra quanto affermato dagli autori cristiani e da quelli pagani (che tuttavia ammette di aver studiato fin dalla tenera età), e non cede alle richieste di Nettario. Soprattutto, Agostino rilegge le tesi di Cicerone a sostegno della sua posizione intransigente e della sua diversa visione – perché cristiana – della *caritas patriae*. Un richiamo alla *Pro Sextio* conferma l'uso «rovesciato» di Cicerone, che Agostino contrappone alle strategie di Nettario: non per una riduzione della pena, piuttosto a conferma della necessità di una dura punizione dei colpevoli (*epist.* 104, 2, 7):

Unde illud proverbium: nec puero gladium. 'Tu vero', inquit Tullius, 'ne unico quidem filio'. Quo enim quemquam maxime diligimus, eo minus ei debemus, in quibus magno periculo peccatur committere. Et de divitiis, ni fallor, cum haec ageret, loquebatur. Proinde quae periculose male utentibus committuntur, salubriter etiam plerumque detrahuntur(33).

E con un rigore che rinvia alla sua grande erudizione, Agostino rimprovera a Nettario di non aver saputo neppure scegliere i passi di Cicerone da utilizzare per sostenere la sua richiesta (*epist.* 104, 16):

Convenienter itaque apud nos pro civibus tuis agis, ingerendo nobis misericordiam Christianorum, non duritiam Stoicorum: quae causae a te susceptae, non modo nihil suffragatur, verum etiam multum adversatur. Nam ipsam misericordiam, quam si non habeamus, nulla tua petitione, nullis illorum precibus flecti poterimus, in vitio Stoici ponunt, eamque a sapientis animo penitus expellunt, quem prorsus ferreum et inflexibilem volunt. Melius itaque tibi occurreret de tuo Cicerone quod diceret, qui Caesarem laudans: 'Nulla', inquit, 'de virtutibus tuis admirabilior, vel gratior misericordia est'(34).

Cicero tuus: è un distacco che gela l'interlocutore/lettore, evidentemente accentuato dalla volontà di non creare false illusioni. Cicerone non è per Agostino un punto di incontro, ma uno strumento di battaglia dialettica e di distinzione tra interpretazione pagana e interpretazione cristiana del valore di *civitas* e di *caritas patriae*(35).

(33) Traduzione Carrozzi: «Di chi è venuto il proverbio: 'non dar la spada al ragazzo'. 'E tu', dice Tullio, 'non darla neppure al tuo unico figlio'. Poiché quanto più amiamo uno, tanto meno dobbiamo dargli in mano mezzi coi quali si corre grave pericolo di peccare. E quando Cicerone diceva ciò, parlava, se non erro, proprio di ricchezze. Si fa quindi quasi sempre bene a portar via le cose e gli oggetti, che vengono dati in mano a chi li usa male e con pericolo». L'uso rovesciato di Cicerone prosegue con il richiamo, alla fine del capitolo, di un brano dalla *Pro Sulla* 8, 25. Inoltre, la necessità di punire i politici che non abbiano voluto prevenire una ingiustizia nella loro comunità è un tema ciceroniano: cfr. *off.* 1, 23.

(34) La citazione di Agostino è dalla *Pro Ligario* 12, 37.

(35) Sulla nuova funzione di Cicerone nella risposta di Agostino a Nettario, e sulla

Non sappiamo in che misura Calama venne effettivamente punita, e quale fu la sorte della comunità pagana. Per la nostra riflessione basti sottolineare come in questo drammatico contesto Cicerone sia uno dei canali di comunicazione tra Agostino e un esponente della aristocrazia curiale africana, alla ricerca di solidarietà per la sua città. Nell'emergenza del pericolo, la *caritas patriae* è tra gli argomenti che, insieme alla pietà cristiana, l'aristocratico pagano ed ex funzionario della burocrazia, utilizza per spronare Agostino all'intervento. Il richiamo a Cicerone serve a implorare clemenza nell'applicazione delle sanzioni: è un'esaltazione dei valori supremi della difesa della *civitas*. Ma Nettario, evidentemente, fraintende la posizione del suo interlocutore cristiano. La durezza di Agostino, e la sua insistenza nel rovesciare l'interpretazione del messaggio ciceroniano, indicano comunque che Nettario aveva scelto bene i suoi argomenti. Il vescovo resiste alla tentazione di apparire, agli occhi dei cittadini pagani di Calama e della sua aristocrazia curiale, come un novello Cicerone: non accetta il tema della *caritas patriae* come valore condiviso tra cristiani e pagani, e rifiuta la sua solidarietà alla sfortunata città (36).

3. A questo suggestivo scambio epistolare tra Nettario e Agostino, specchio dei miti e dell'identità culturale della burocrazia provinciale e dell'aristocrazia curiale nell'Africa di V secolo, mi sembra opportuno accostare la presenza di Cicerone in un altro ambito della società tardoantica, dove riflessione su diritto e prassi giuridica si intrecciavano costantemente. È infatti di grande interesse ravvisare la conoscenza di Cicerone, della sua attività politica e della sua riflessione filosofica, nelle opere di esponenti della burocrazia tardoantica dell'Oriente romano. Evidentemente le preoccupazioni del giovane Dioscoro erano fondate. In particolare approfondiremo alcuni casi che mostrano in che modo l'opera di Cicerone sia nota nella burocrazia (ai suoi livelli più alti) di Costantinopoli nel corso del VI secolo: dall'età di Anastasio a quella di Giustiniano, fino alla prima età di Eraclio (37).

Un primo caso da esaminare è Giovanni Lido. Burocrate e intellettuale della corte di Anastasio e Giustiniano, Lido lavorò nella burocrazia

superiorità culturale e argomentativa del vescovo rispetto all'aristocratico pagano cfr. Atkins, *Old Philosophy* cit., 258-266, che definisce Nettario: «semi-serious, semi-pagan, semi-intellectual». La studiosa ritiene che la superficialità di Nettario sia dovuta anche ad una scarsa conoscenza del *De re publica*, cfr. 266-269.

(36) In verità, Agostino sostiene che proprio la presenza dei pagani rappresenta una negazione della *caritas patriae* a Calama: la vera minaccia è la persistenza in città dei culti pagani: cfr. Dodaro, *Augustine's secular city* cit., 244-245.

(37) Cfr. Brown, *Potere e Cristianesimo* cit., 57.

per oltre quaranta anni (511-551). Nei testi a noi pervenuti della sua produzione, il *De magistratibus*, il *De mensibus* e il *De ostentis*, è possibile verificare la sua conoscenza della lingua latina e la sua profonda erudizione, soprattutto in relazione alla letteratura e alla storia romana (38). Sorprende tuttavia che, nella grande quantità di autori menzionati e di opere citate (anche di giuristi), Cicerone sia in posizione marginale. In un passo dal *De magistratibus* (1, 13) affiora l'unica menzione, ricavata dalla lettura delle *Verrinae*:

Καὶ τὰς λεγομένας δὲ ἀττηνσίωνας πρὸς θεραπείαν τῶν ῥηγῶν ἐπινοηθῆναι στοχάζομαι, πρὸς βασταγὴν καὶ φορὰν τῶν ἀναγκαίων, ὡσπερ νοκτούρνους πρὸς ἐπιπλα καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα πρὸς κοῖτόν ἐστι χρήσιμα. Κικέρων γὰρ ὁ πολὺς ἐν τοῖς κατὰ Βέρρου μέμνηται τουτουῖ τοῦ ὀνόματος, ἀττήνσους τοὺς οἰκιακοὺς ὑπηρετάς τῶν ῥηγῶν ὀνομάζων ἀπὸ τοῦ προσανέχειν καὶ πειθαρχεῖν· ἀττένδερε γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τὸ φιλονεικεῖν λέγουσιν (39).

Kikérων γὰρ ὁ πολὺς: Il rispetto per Cicerone è evidente. E tuttavia, come nel caso di alcuni dei giuristi ricordati, anche Lido si serve di Cicerone esclusivamente per spiegare l'etimologia di termini tecnici (*accensus*). Anche se appare interessante il rinvio alle *Verrinae*, è possibile che Lido attinga la sua citazione da un'altra fonte, o da un lessico tecnico. Ma la citazione ciceroniana è importante nel più generale ambito culturale che caratterizza Lido e la burocrazia di corte. È infatti significativo che Cicerone sia tra gli autori prescelti per lo sforzo di interpretazione e comprensione del lessico tecnico latino – nell'ambito delle istituzioni e della vita politica e del diritto – che la burocrazia greca compie tra V e VI secolo. Si tratta di un impegno che caratterizza non solo Giovanni Lido, ma anche molti altri autori greci che nella loro opera rievocano le antichità e le istituzioni romane, fin dalle più lontane origini. Ad ogni modo, la ridottissima presenza di Cicerone nel *De magistratibus* rimanda ad una

(38) Su Giovanni Lido, la sua formazione culturale e la sua attività nella burocrazia di corte, cfr. J. Caimi, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984, partic. 46-86; M. Maas, *John Lydus and the Roman Past. Antiquarianism and politics in the age of Justinian*, London - New York 1991.

(39) «Ritengo che i cosiddetti *attentiones* siano stati concepiti per il servizio dei re, per il trasporto e il movimento dei mezzi di sussistenza, come i *nocturni* per quello dei mobili e per le altre cose, che sono utili al recarsi a letto. Il grande Cicerone, infatti, fa menzione appunto di questo nome nelle *Verrinae*, dove chiama *attenti* i servi domestici dei re dal fatto che attendono ad essi e obbediscono ai comandi. *Attendere* infatti presso i Romani significa trovarsi». Sul passo cfr. anche Ioannes Lydus, *On powers or The Magistracies of the Roman State*, Introduction, Critical Text, Translation, Commentary and Indices by A. C. Bandy, Philadelphia 1983, 24-26. Per il riferimento a Cicerone cfr. in particolare Cic. *In Verrem actio secunda* 1, 71; 2, 69, 74; 3, 154, 157 (con riferimento alla parola *accensus*); 2, 133 (con riferimento alla parola *accensio*). Lido sta parlando degli *accensi*, funzionari subalterni (di solito liberti) addetti all'assistenza dei magistrati dotati di *imperium*.

conoscenza superficiale e forse indiretta, che accomuna, in questo caso, il dotto burocrate, studioso del diritto, ai giuristi di età imperiale(40).

Negli stessi colti ambienti della burocrazia costantinopolitana, e in quegli stessi anni, la conoscenza di Cicerone (con particolare riferimento al *De re publica*) emerge con sorprendente evidenza nella riflessione sul diritto costituzionale e in particolare nella frammentaria opera *Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης*, *Sulla scienza politica*(41). Si tratta di un dialogo sul funzionamento dello stato e sul buon governo condotto da due personaggi che restituiscono le idee dell'alta burocrazia di corte: il *patricius* e prefetto del pretorio fino all'estate del 529 Menas/Menodoro e il *quaestor* Tomaso. Il dialogo venne probabilmente composto nei primi tempi del regno di Giustiniano. Il nome dell'autore non è pervenuto, ma il moderno editore del dialogo C. M. Mazzucchi, seguito da altri studiosi, ha ipotizzato che possa trattarsi dello stesso Menas, patrizio, prefetto e filosofo politico di formazione alessandrina. L'ipotesi è di grande interesse, dal momento che, tra le poche informazioni in nostro possesso sul personaggio, sappiamo che egli partecipò attivamente alla redazione del Codice di Giustiniano. Come vedremo, tra i motivi dell'attribuzione di Mazzucchi si trova anche il particolare interesse dell'autore per Cicerone(42).

Tanto per i temi trattati, quanto per le idee esposte, il testo rimanda evidentemente ad un pubblico formato da burocrati e da circoli di giovani che venivano formati per la carriera nella burocrazia imperiale(43). Pur appartenendo ad un contesto ormai destinato ad una radicale ellenizza-

(40) Al contrario, nel primo libro *De magistratibus* è evidente che Lido conosce l'opera di alcuni giuristi: cfr. Caimi, *Burocrazia e diritto* cit., 193-199.

(41) Per l'edizione del testo contenuto nel cod. Vat. gr. 73, si veda: *Menae patricii cum Thoma referendario De scientia politica dialogus*. Iteratis curis quae extant in codice Vaticano palimpsesto ed. Carolus Maria Mazzucchi, Milano 2002.

(42) Al riguardo cfr. C. Mazzucchi, *Per una rilettura del palinsesto Vaticano contenente il dialogo «Sulla scienza politica» del tempo di Giustiniano*, in G. G. Archi (a cura di), *L'imperatore Giustiniano, storia e mito*, Milano 1978, 237-247; tesi poi ribadita e approfondita, con particolare riguardo al rapporto con Cicerone, in C. M. Mazzucchi - E. Matelli, *La dottrina dello stato nel dialogo 'Sulla scienza politica' e il suo autore*, in G. G. Archi (a cura di), *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna 1983, 209-223, partic. 220-221; G. Fiaccadori, *Intorno all'anonimo vaticano Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης*, «Par. Pass.» 34, 1979, 127-147, partic. 130 n. 12, ritiene che sia possibile immaginare una circolazione anonima dell'opera, soprattutto considerando il valore polemico nei confronti del regime di Giustiniano. Per un nuovo documento sulla personalità di Menas, prefetto del pretorio dal 1 giugno 528 al 7 aprile 529, si veda: M. Rashed, *Menas, préfet du pretire (528/529) et philosophe: une epigramme inconnue*, «Elenchos» 21, 2000, 89-98. Lo studioso concorda con Mazzucchi (che tuttavia non viene citato) nell'identificare Menas con l'autore del dialogo *De scientia politica*, rinunciando all'ipotesi di un anonimo.

(43) L. S. B. MacCoull, *Menas and Thomas: notes on the Dialogus de scientia politica*, «Greek Roman Byz. Stud.» 46, 2006, 301-313, partic. 301-303.

zione, il Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης evidenzia ancora l'interesse per gli scrittori latini alla corte di Costantinopoli. Siamo del resto ancora nel periodo di Prisciano e Massimiano, e nell'ambito culturale di intellettuali come Giovanni Lido. Tutti questi elementi, insieme a molti tra gli argomenti trattati nel dialogo, denotano affinità culturale e spirituale tra l'autore e i giuristi giustiniani: si tratta di personaggi che condividono gli stessi problemi, le stesse aspirazioni, lo stesso ambiente, probabilmente anche gli stessi spazi di espressione e attività. E del resto, come già osservato, Menas partecipò ai lavori per la composizione del codice giustiniano(44).

Da un punto di vista filosofico, il dialogo appare decisamente influenzato da posizioni neoplatoniche. Ma nel discutere i diversi aspetti dell'amministrazione dello stato e i provvedimenti legislativi che fanno da sostegno ad una azione di buon governo, Menas cita in diverse occasioni Cicerone(45). Nella parte superstite del libro IV, dedicato alla scienza militare, Menas descrive l'importanza della fanteria come componente fondamentale dell'esercito rispetto alla cavalleria. A conferma della sua tesi, si presentano esempi tratti dalla realtà contemporanea (una popolazione barbarica stanziata nella lontana Gallia) e dalla storia: i Persiani, gli Spartani e, naturalmente, Roma antica. Nel descrivere alcuni aspetti dell'esercito romano repubblicano, il dotto studioso cita Cicerone (*De scientia politica* 4, 53 p. 11, 20 - 12, 5 Mazzucchi):

οὐκ ἀνάξιον δὲ οἶμαι, ὦ Θαυμάσιε, κάκεινον μνησθῆναι ὁ Κικέρων ἱστορεῖ τοῦ παρὰ Ῥωμαίοις πεζικοῦ περὶ στρατοῦ. φησὶ γὰρ τὰ μὲν ὄπλα οὕτω φέροντας ἀχωρίστως ἔχειν αἰεὶ οἶόν τινα μέλη τοῦ σώματος οἰομένους, καὶ πρὸς γε τρογὴν σφίσι πέντε ἀποχρῶσαν ἡμέρας· ἀνάγκης τε ἄνευ τινὸς καὶ εἰ παρεῖναι συμβαῖνοι νωτοφόρα ζῶα· ὁ συνηθειᾶ μακρᾷ βεβαιωθὲν νόμος παρ' αὐτοῖς ἐγίνετο, ὡς καὶ τιμωρίαν ἐπικεῖσθαι εἰ τις παραβαίῃ(46).

La citazione proposta da Menas corrisponde in parte ad un passo presente nelle *Tusculanae disputationes* 2, 16, 37: *ferre plus dimidiati*

(44) Sulla vicinanza tra l'autore *de scientia politica* e i giuristi giustiniani cfr. C. M. Mazzucchi - E. Matelli, *La dottrina dello stato* cit., 218-219.

(45) Sulla latinità costantinopolitana di VI secolo: R. Browning, *Education in the Roman Empire*, in *Cambridge Ancient History*, XIV, Cambridge 2000², 855-883. L'autore conosce il latino e cita: Cicerone (2 volte), Catone, Livio, Giovenale; e ancora, l'etrusco Firmino. Ma Giovenale, Catone e Livio appaiono solo come nomi in una parte frammentaria dell'opera.

(46) Vd. la traduzione a cura di C. M. Mazzucchi: «Non merita di essere dimenticato – o Tomaso – anche quel particolare che Cicerone riferisce sulla fanteria romana. Dice infatti che portavano sempre le armi con sé senza mai separarsene, così come se le ritenessero membra del corpo, e inoltre razioni sufficienti per cinque giorni, senza alcuna necessità ed anche se fossero disponibili animali da soma; il che, consolidato da una lunga consuetudine, divenne presso di loro una legge, con tanto di pena per i trasgressori».

mensis cibaria, ferre si quid ad usum velint, ferre vallum; nam scutum, gladium, galeam, in onere nostri milites non plus numerant, quam humeros, lacertos, manus. Arma enim membra militis esse ducunt. E tuttavia, proprio la menzione di una consuetudine (συνήθεια) che, attraverso il tempo, venne trasformata in νόμος, in legge, fece già pensare al cardinale Mai che in realtà Menas citasse da un brano del perduto libro V del *De re publica*. In mancanza di riscontri, ovviamente, non è il caso di addentrarsi nelle speculazioni. È tuttavia molto significativa la presentazione, attraverso un passo di Cicerone, di una norma dell'esercito romano, sanzionata anche da una punizione per gli inadempienti, che può essere utile alla riforma dell'esercito giustiniano, secondo criteri di efficienza e giustizia comune(47). È evidente che un certo 'gusto' antiquario non è da escludere nella scelta di Cicerone come fonte sulla storia dell'esercito romano; ma la passione per la storia antica, così diffusa nell'età di Giustiniano (basti pensare a Lido, a Triboniano, allo stesso imperatore Giustiniano) non spiega da sola l'utilizzazione di altri chiari riferimenti al *De re publica* nel Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης(48). Nella parte più importante e originale del dialogo – si tratta di quanto rimane del libro V – si cerca di arrivare ad una definizione scientifica (perché basata su leggi, precetti e norme pratiche) della μίμησις θεοῦ, cioè della βασιλεία nel pensiero dell'autore(49). In questa sezione dell'opera, il contributo di Cicerone è posto sullo stesso piano di quello platonico: nel sommario si indica infatti a conclusione del libro una παράθεσις tra il *De re publica* di Platone e l'omonima opera di Cicerone(50). Nella parte del libro a noi pervenuta,

(47) Sulla questione si veda il commento di A. Mai: *porro vix dubito quin id Cicero rursus dixerit in aliquo (fortasse quinto) de rep. libro. Solet enim Cicero sententias suas, ut ille graecus Isocrates, non raro repetere.*

(48) Sul gusto antiquario dell'età di Giustiniano cfr. M. Maas, *Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation*, «Dumbarton Oaks Papers» 40, 1986, 17-31; M. Mazza, *L'uso del passato: temi della politica giustiniana*, in F. Acquaro (a cura di), *Alle soglie della classicità. Il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in onore di S. Moscati*, I, Pisa-Roma 1996, 307-329. Sul tema della *reverentia antiquitatis* nello studio del diritto in età giustiniana cfr. S. Puliatti, *Antiquitatis reverentia e funzionalità degli istituti nelle riforme costituzionali di Giustiniano*, in L. Labruna - M. P. Baccari - C. Cascione (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione*, II, Napoli 2006, 1377-1401; e De Giovanni, *Istituzioni cit.*, 469-477.

(49) Si tratta ovviamente di un'idea non originale dell'autore, ma mediata dalla cultura neopitagorica attraverso secoli di rielaborazione culturale. Vedi al riguardo, oltre alle riflessioni in testi come l'*Anthologium* IV 1, *περὶ πολιτείας* di Stobeo o nel contemporaneo Agapeto (*Expositio capitum admonitoriorum*, PG 86, 1, 1163-1186), F. Dvornik, *Early christian and byzantine political philosophy. Origins and Background*, 2, Washington 1966, 614-622; M. Mazza, *Eternità ed universalità dell'impero romano: da Costantino a Giustiniano*, in Id., *Le maschere del potere*, Napoli 1986, 211-254.

(50) Cfr. *De scientia politica* 5 p. 15, 18-19 Mazzucchi: *Παράθεσις τῆς κατὰ Πλάτωνα καὶ Κικέρωνα πολιτείας, ἔτι δὲ τῆς κατὰ τὸν Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλη*

l'autore ricorre inizialmente a Cicerone per descrivere il contesto generale nel quale, secondo la sua opinione, dovrebbe svolgersi l'elezione dell'imperatore. In una cornice evidentemente platonica, la base fondamentale del ragionamento è l'affermazione del criterio elettivo come strumento per la successione imperiale. Il nuovo sovrano dovrebbe essere scelto tra il consesso di ἄριστοι (ottimati, cioè senatori) che, per natura ed educazione (φύσις e παιδεία), sono destinati ad affiancare l'imperatore, a formare il senato imperiale, a fornire le più alte cariche dello stato. Chi tra gli ἄριστοι avrà in sorte il potere imperiale dovrà gestirlo con impegno e sacrificio personale a tutto vantaggio della comunità, dei concittadini, dei sudditi. Afferma Menas (5, 48-49 p. 29, 22 - 30, 7 Mazzucchi):

εὖ γὰρ τὴν βασιλείαν ὠρίσατο Πλάτων μὲν οὐ τῷ ἔχοντι, ἀλλὰ τοῖς ἀρχομένοις εἶναι συμφέρον, Κικέρων δὲ τοῦ ἔχοντος ἴδιον μὲν πόνον ἀλλοτρίας δὲ φροντίδα σωτηρίας· νόμιμον μὲν τόδε εἶναί φημι καὶ οὕτω γινόμενον. Δίκαιον δὲ τῇ μὲν γνώμῃ τῶν βασιλευσόμενων, τῶν δὲ ἀρίστων γίγνεσθαι βουλῇ. Εὐσεβὲς δὲ, τῷ θεῷ ἀναθεμένους τὸ ὄλον, παρ' αὐτοῦ διδόμενον, ὡς ἐρρήθη, δέχεσθαι τὸ ἐν ἀνθρώποις θεῖον. Ταῦτα δὲ οὕτω γινόμενα πρεπόντως, οἶμαι, ἂν γίγνοιτο (51).

Il passo, che rimanda probabilmente al primo libro del *De re publica* (52), è di grande rilevanza, perché si inserisce in un più generale discorso rivolto a formulare un νόμος per l'elezione imperiale. Si tratta di un argomento che preme molto a Menas: Cicerone appare come una delle fonti ispiratrici, insieme a Platone, di questo νόμος, che naturalmente si configura come la legge più importante dello stato (53). Ma ancora più determinante è il contributo di Cicerone nella formulazione di un altro principio fondamentale, alla base della monarchia ideale teorizzata da Menas. Se l'imperatore, tratto comunque dall'ordine degli ἄριστοι, è da considerare il vertice dello stato, il suo ruolo si esprime e si completa nella

ὄλης φιλοσοφίας. Sui passi del *De scientia politica* che richiamano il *De republica* cicero-niano cfr. Mazzucchi-Matelli, *La dottrina dello stato, op. cit.*, 200, n. 75.

(51) Così la traduzione di Mazzucchi: «Bene infatti Platone definì il potere regale come profitto non per chi lo detiene, ma per chi è governato, e Cicerone, che lo disse fatica personale di chi lo possiede e sollecitudine per l'altrui salvezza. Per legalità intendo questo, e se così avviene. Giustizia sarà che ciò avvenga col parere dei sudditi e per deliberazione degli ottimati. Pietà religiosa ricevere da Dio, rimettendo tutto quanto a lui, come si disse, la dignità divina fra gli uomini. E se ciò avvenisse così, penso avverrebbe in modo conveniente».

(52) Secondo Mazzucchi, *De re publica* 1, 4; cfr. al contrario, E. Flores, *Il nuovo frammento del De republica di Cicerone e la sua rifunzionalizzazione nell'anonimo trattato bizantino περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης*, «Ann. Ist. Or. Napoli» 15, 1993, 169-180, partic. 177 che parla di 1, 35.

(53) Sull'importanza della legge di successione imperiale nel pensiero di Menas, e più in generale di una legislazione sulla βασιλεία, che conduca alla fondazione di un sistema governato dal diritto (δικαιοκρατικόν) cfr. C. M. Mazzucchi - E. Matelli, *La dottrina dello stato cit.*, 216-218.

collaborazione con un gruppo di dieci ἄριστοι che condividono con lui la gestione del bene pubblico. Questi dieci ἄριστοι sono i mediatori tra la suprema persona del βασιλεύς e tutte le altre cariche minori che concretamente mettono in atto le decisioni imperiali. È uno dei temi più originali dell'opera, soprattutto perché presentati in un contesto politico che, sotto Giustiniano, volgeva all'accentramento totale dei poteri nelle mani dell'imperatore. È dunque di grande importanza che a ispirare il ruolo della commissione dei dieci ἄριστοι sia proprio la citazione di un passo di Cicerone nel *De re publica*. Si veda al riguardo *De scientia politica* 5, 63 p. 32, 22 - 33, 5 Mazzucchi:

ἡμεῖς δὲ τὴν ἀπλῶς, οἴμαι, πολιτείαν σῶφρονά τε δηλαδὴ καὶ ἀρίστην καὶ οὐ τήνδε ἢ τήνδε ἰδίως, ὡς Κικέρων τὴν τῶν Ῥωμαίων, ἐπισκοπεῖν ἐνεστησάμεθα, πλὴν ἀλλ' ἀρκέσει, ὡς ὁ ἐμὸς λόγος, δέκα ἀνδρῶν ἀρχόντων ἐπιλογή ἐκ τῶν ἀρίστων γιγνομένη πρὸς τὴν ὅλην τῆς πολιτείας διοίκησιν. Ταῦτα λέγων, ὦ Μηνόδωρε, Κικέρωνι συμφήσεις ὅλην σχεδόν, λέγοντι, τὴν βασιλικὴν φροντίδα περὶ δέκα ἐπιλογὴν ἀνδρῶν ἀρίστων καταγίγνεσθαι προσήκειν· οἱ καὶ ἐξαρκέσουσιν, ἱκανοὶ γε ὄντες καὶ ἄλλων ἀνδρῶν ἐπιλογὴν ποιήσασθαι, οἷς ἂν χρῶντο πρὸς τὰς τῆς πολιτείας διοικήσεις(54).

Secondo Menas, in due contesti storici diversi, quello ciceroniano e quello giustiniano, l'antidoto alla crisi dello Stato, inteso come *res publica*, è nella scelta degli uomini che devono reggere le istituzioni, tanto sul versante politico, quanto su quello giuridico e amministrativo, e che sono deputati a guidare la comunità verso l'utile e il bene comune(55).

(54) Traduzione a cura di Mazzucchi: «(Questo – o Tomaso: commisurato alla grandezza dello Stato, alla quantità di città, di campagne e, nel caso, di popoli soggetti). Tuttavia noi abbiamo intrapreso a considerare lo Stato in assoluto, penso, cioè, quello temperato e ottimo, e non questo o quello particolarmente, come Cicerone quello romano. Se non che basterà, come la penso io, per l'intero governo dello Stato la scelta di dieci magistrati dal ceto degli ottimati. Dicendo questo, o Mena, sarai d'accordo con Cicerone quando sostiene che 'quasi tutta la sollecitudine reale deve rivolgersi alla scelta di dieci ottimati, i quali invero basteranno, avendone appunto la capacità, a scegliere altri uomini, di cui si serviranno nell'amministrazione dello Stato'. Si tratta di una citazione che C. A. Behr, *A New Fragment of Cicero's De re publica*, «Amer. Journ. Philol.» 95, 1974, 141-149 attribuisce al libro V del *De re publica* di Cicerone. Ma sul problema cfr. pure Flores, *Il nuovo frammento* cit., 179: secondo lo studioso il passo è da collocare nella lacuna prima di 3, 34, 46. L'estensione della citazione ciceroniana, secondo Behr e Mazzucchi fino a διοικήσεις, è stata confermata da A. S. Fotiou, *A Re-consideration of Cicero's Princeps civitatis in the Light of new Evidence from a sixth-Century political Treatise*, in D. F. Bright - E. S. Ramage (ed. by), *Classical Texts and their Traditions. Studies in Honor of C. R. Trahman*, Chico, California 1984, 41-58, partic. 46.

(55) Cfr. Cic. *rep.* 1, 25: *est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*. Sul carattere polemico nei confronti del regime giustiniano cfr. Fiaccadori, *Intorno all'Anonimo* cit., 141-142; Flores, *Il nuovo frammento* cit., 180, ritiene che si possa sfumare il valore polemico del dialogo nei confronti di Giustiniano e del suo regime, pensando piuttosto ad un suggerimento concreto a beneficio della volontà riformistica dell'imperatore.

Del resto, Menas non nasconde la sua ammirazione per Cicerone, che viene considerato come uno dei filosofi eredi di Socrate, «scaturiti da lui come fiumi dall'Oceano» (5, 209-210 p. 63, 18-20 Mazzucchi): εὖ γὰρ ὀνομάζει Κικέρων Σωκράτη ἀρχηγὸν καί, ἴνα ἐκὼν ῥωμαῖσω καὶ αὐτός, πρίγκιπα τῆς ὅλης καὶ ἀληθοῦς φιλοσοφίας ἐπικαλῶν(56). Nel descrivere la sua teoria sullo Stato perfetto gestito da un βασιλεύς virtuoso, espressione e completamento della volontà di un ceto dirigente di ἄριστοι (e la possibile prassi normativa per l'istituzione di tale Stato), l'autore si presenta come ultimo esponente di una catena di grandi filosofi *de scientia politica* dell'antichità: da Socrate, a Platone, a Cicerone. E, secondo la tesi di Mazzucchi, il modello ciceroniano è tale anche dal punto di vista letterario: l'autore *De scientia politica* articola infatti il suo trattato su sei libri, come il *De re publica*; e si pone a protagonista del dialogo come in molte opere ciceroniane: dal *De legibus*, agli *Academica posteriora*, ad una parte del *De finibus*, al *De divinatione*, al *Brutus*, al *De fato*, al *De partitione oratoria*. Da qui un'ulteriore prova per dimostrare che l'autore del dialogo è lo stesso protagonista, cioè il prefetto Menas. Personalmente ritengo corretta la tesi di Mazzucchi. Al di là di questo problema, è importante tuttavia sottolineare come una conoscenza così significativa della dottrina e dell'opera di Cicerone sia legata nella tradizione ad un esponente dell'alta burocrazia costantinopolitana che prese attiva parte nella redazione del Codice giustiniano.

4. Un ultimo caso, prima di concludere. La riflessione su Cicerone, nei suoi risvolti politici e giuridici, prosegue nell'ambito della burocrazia costantinopolitana ancora alle soglie dell'età di Eraclio. Vorrei infatti accennare all'opera di Giovanni di Antiochia, attivo nella seconda metà del VI secolo. Nonostante l'origine evidentemente siriana, Giovanni svolse la sua attività a Costantinopoli, e nella capitale scrisse un'imponente opera storica, la *Ἱστορία χρονική* (*Historia chronica*). Si tratta di una ricostruzione che unisce le forme della storiografia classicheggiante con quelle della cronaca universale, partendo da Adamo e arrivando fino all'ascesa al trono di Eraclio. I numerosi frammenti ci consentono di affermare l'appartenenza di Giovanni ai ranghi della burocrazia imperiale nelle ultime fasi della sua avanzata ellenizzazione, appunto al volgere del VI secolo. E Giovanni scrive sul solco di una tradizione storiografica che pone la concretezza dell'azione politica a fondamento della ricostruzione degli

(56) Vd. la traduzione di Mazzucchi: «ben chiama infatti Cicerone Socrate nominandolo autore, e per esprimermi anch'io deliberatamente in latino, *princeps* dell'intera e vera filosofia». Mai considera il passo un riferimento a *De oratore* 3, 16, 60. Al riguardo si veda pure il commento di Behr, *A New Fragment*, 147, che pensa ad un lapsus dell'autore nella citazione.

eventi. Del resto, l'ispirazione politica dell'opera si riflette sugli interessi dell'autore: come Lido, egli appare, ad esempio, impegnato nell'informare i suoi lettori sul significato etimologico di numerosi termini latini tratti dal lessico istituzionale e giuridico; e soprattutto, dedica un grande spazio nell'articolazione dell'opera alla storia repubblicana di Roma (57). Si tratta probabilmente di un interesse per la repubblica e il suo funzionamento che l'Antiocheno condivideva con il pubblico dei suoi lettori, e che distingue la *Ἱστορία χρονική* dalla gran parte delle altre opere di storia universale prodotte in ambito orientale in età tardoantica e bizantina. È ben noto, infatti, che tanto i contemporanei di Giovanni, come ad esempio l'autore del *Chronicon Paschale*, quanto gli storici successivi – con poche luminose eccezioni come Giovanni Zonara – nel ricostruire la storia di Roma sono soliti passare con straordinaria rapidità (e disinvoltura) dalla cacciata di Tarquinio il Superbo alla morte di Cesare, per poi riprendere la narrazione dal principato di Augusto. È una questione certo di interessi personali; ma anche, e soprattutto, del pubblico di lettori al quale si appartiene e ci si rivolge. Ebbene, il colto pubblico di Giovanni era desideroso di conoscere la storia repubblicana, le sue dinamiche politiche e istituzionali. L'Antiocheno opera dunque una sintesi storiograficamente ragionata delle grandi opere in greco degli storici imperiali: Dionigi di Alicarnasso, Cassio Dione, e le vite di Plutarco. E naturalmente, in questo contesto, assumono rilievo anche l'azione e la sorte di Cicerone nel quadro più generale della crisi della repubblica romana (58).

Nei frammenti che ci sono giunti dell'opera, Cicerone è menzionato tre volte. Un primo frammento riguarda l'azione di Cicerone contro Catilina (fr. 149); un altro frammento rimanda alla drammatica stagione delle proscrizioni, con il brutale assassinio di Cicerone (fr. 152). Un terzo frammento ricorda invece un sogno premonitore di Cicerone sul destino grandioso di Ottaviano (fr. 155) (59).

Iniziamo dal frammento 152, che ricorda lo scempio efferato sulle spoglie di Cicerone ad opera di Fulvia. Le fonti del brano sono abbastanza

(57) Sull'interesse di Giovanni alla repubblica romana si vd. U. Roberto, *L'immagine di Roma repubblicana nella Historia Chroniké di Giovanni Antiocheno*, in I. Mazzini (ed. by), *La cultura dell'età romanobarbarica nella ricerca scientifica degli ultimi 20 anni. Bilancio e Prospettive*, «Romanobarbarica» 18, 2003-2005, 351-370.

(58) Sulla struttura delle cronache universali che generalmente escludono dalla narrazione la repubblica romana cfr. E. M. Jeffreys, *The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards Ancient History*, «Byzantion» 49, 1979, 199-238. Altra vicenda che spesso è scelta per riprendere la narrazione sulla storia romana è la campagna di Pompeo in Oriente.

(59) Per il testo di Giovanni di Antiochia rimando alla mia edizione: *Ioannis Antiocheni fragmenta ex Historia chronica*, introduzione, edizione critica e traduzione a cura di Umberto Roberto, Berlin - New York 2005. Il testo dell'Antiocheno è reperibile anche nei *Fragmenta Historicorum Graecorum* di C. Müller, voll. IV e V.

chiare e, rispetto alle informazioni già in nostro possesso, Giovanni non aggiunge particolari inediti. Piuttosto significativo è invece il contesto storiografico nel quale il brano è inserito. La morte di Cicerone è un episodio tra i più drammatici nella stagione terribile delle guerre civili. Il giudizio di Giovanni Antiocheno sul periodo è molto negativo, soprattutto da un punto di vista politico. Infatti, nell'introdurre lo scontro tra Cesare e Pompeo, Giovanni afferma (fr. 150, 1, 2-6):

Μετά δὲ τὴν τοῦ Κράσσου συμφορὰν ὁ πολιτικός διεδέξατο πόλεμος, ἐπάρατός τε καὶ πολλῶν δακρύων γεγονώς αἴτιος, ὅτι δὴ πρὸς ταῖς ἄλλαις ταῖς κατ' αὐτὸν συμβεβηκυῖαι συμφοραῖς καὶ ἡ τύχη τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων ἐκ τοῦ ἡγεμονικοῦ μετέστη πρὸς τὸ ὑπήκοον(60).

Giovanni descrive Cesare come artefice della catastrofe e della perdita della libertà. E la sua opera venne proseguita dai triumviri e, soprattutto, da Ottaviano. Nell'interpretazione di Giovanni, la fondazione dell'impero, cioè della monarchia romana, è un evento che segna negativamente la storia romana. Tanto Cesare quanto Augusto sono descritti come i principali responsabili di tale degenerazione politica e culturale(61). La brutalità di Ottaviano e dei suoi colleghi è condannata nei frammenti giovannei e la morte di Cicerone è emblematica della fase di lutti e delitti che portarono al nuovo regime augusteo. Attraverso tutto il I secolo d. C. gli storici continuarono a presentare l'evento come monito e critica contro il dispotismo imperiale. All'inizio del settimo secolo Giovanni di Antiochia appare ancora allineato con questa interpretazione(62).

Di significativo valore per l'interpretazione storiografica di Giovanni è pure il frammento 149 sulla congiura di Catilina. Le fonti del testo sono

(60) «E dunque, dopo il disastro di Crasso, seguì la guerra civile, esecrabile e causa di molte lacrime, perché, oltre alle altre sciagure che vi avvennero, perfino la sorte del popolo romano passò dalla situazione di dominio alla condizione di sudditanza». Fonte di Giovanni per questo passo è evidentemente un brano di Eutropio 6, 19, 1: *Hinc iam bellum civile successit execrandum et lacrimabile, quo praeter calamitates, quae in proeliis acciderunt, etiam populi Romani fortuna mutata est*. Si noti tuttavia il tono drammatico del passo giovanneo che, al contrario del neutro giudizio di Eutropio, stigmatizza senza riserve la degenerazione politica indotta dal mutamento della *fortuna* del popolo romano. Sulla questione si veda Roberto, *L'immagine* cit.

(61) Per il giudizio negativo su Cesare e Augusto cfr. anche l'interessante fr. 80, 1, che individua nella dittatura lo strumento costituzionale utilizzato dai due personaggi per abbattere lo stato repubblicano. Il terzo frammento relativo a Cicerone riguarda un sogno del giovane Ottaviano. Si tratta di un brano che si ricollega a Cassio Dione. Il frammento in questione deriva dagli *Excerpta Salmasiana*, una tradizione molto problematica dell'opera di Giovanni. Si tratta infatti di testi pesantemente rielaborati da un epitomatore più tardo dell'opera. Cfr. Roberto, *Ioannis Antiocheni Fragmenta* cit., LXI-LXXIV.

(62) Cfr. a tal riguardo S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, III, Roma-Bari 1990², 65-68.

facilmente individuabili: Cassio Dione (37, 30, 3), Plutarco (*Cic.* 10), una traduzione greca di Eutropio 6, 15 (diversa da quella di Peanio). Anche in questo caso, Giovanni non aggiunge dettagli alla nostra conoscenza dei fatti. L'importanza del frammento è invece nel piano generale dell'opera e nel giudizio che Giovanni offre dell'evento, soprattutto riflettendo sull'azione di Cicerone. Non è un caso che una grande parte dei frammenti di Giovanni di Antiochia si siano salvati attraverso gli *excerpta* storici de *insidiis*, realizzati per ordine dell'imperatore Costantino Porfirogenito a metà del X secolo. I testi giovannei si presentavano, infatti, come estremamente appetibili per gli escertori: in tutto quello che sopravvive della *Ἱστορία χρονική* aleggia un interesse quasi morboso per le congiure, i tentativi di tirannide e di sovvertimento dello Stato che hanno caratterizzato la storia dei grandi imperi, e di Roma in particolare. Nel grande affresco della *Ἱστορία χρονική* la congiura di Catilina, ovviamente, non poteva mancare; e viene raccontata in forme succinte, ma con colori foschi: dalla fugace descrizione della natura spaventosa di Catilina, al giuramento con il sangue dei congiurati, votati alla strage dei loro concittadini, al precipitare degli eventi dopo l'esclusione dal consolato. A Catilina si contrappone il difensore della patria e delle istituzioni, Cicerone (fr. 149, 16-21):

οὐ μὴν ἀλλὰ ὁ Κικέρων εἶπεῖν τε δεινὸς ὦν καὶ τὸ ἀληθὲς ἀνευρεῖν ἱκανὸς γινῶναι τε τὸ μέλλον ὀξύτατος πολέμιον αὐτὸν ἀποφίνας ἐξήλασε τῆς πόλεως. ὁ μὲν γάρ οὐχ ὑπομείνας τοὺς ἐλέγχους, φεύγων ὡς Μάλλιον τὸν συνωμότην ὄψετο, συχνὰς ἤδη δυνάμεις περὶ τε Ἀπουλίαν καὶ Τυρρηνίαν ἠθροικότα. οἱ δὲ κοινωνήσαντες αὐτῷ τῶν κατὰ τῆς Ῥώμης βουλευμάτων δίκης τῆς προσηκούσης ἐς τὸ δεσμοτήριον ἔτυχον(63).

Il frammento si interrompe con questa drastica affermazione, che colpisce per il suo valore storiografico: οἱ δὲ κοινωνήσαντες αὐτῷ τῶν κατὰ τῆς Ῥώμης βουλευμάτων δίκης τῆς προσηκούσης ἐς τὸ δεσμοτήριον ἔτυχον. Tutti i problemi che in seguito alla sua drammatica decisione Cicerone dovette affrontare, già allo scadere della sua carica e poi con l'esilio del 58, non rientrano nell'orizzonte storiografico dell'Antiocheno(64). Non si tratta di ignoranza o superficialità: le fonti da lui attentamente utilizzate si dilungano infatti sulle conseguenze del gesto di

(63) «Nondimeno Cicerone, che era assai versato nel parlare, capace di scoprire il vero e assai acuto nell'intuire le cose future, lo fece dichiarare nemico e lo scacciò dalla città. Catilina, incapace di opporsi alle accuse, fuggì e raggiunse il congiurato Manlio, che aveva già raccolto numerose truppe in Apulia e in Toscana. Al contrario, i suoi complici nella cospirazione contro Roma ricevettero opportuna punizione in carcere».

(64) Sulle conseguenze della decisione di Cicerone si veda il contributo di C. Venturini in questi Atti.

Cicerone. Siamo piuttosto in presenza di una precisa scelta storiografica. Cicerone ha agito correttamente, consegnando i congiurati al carnefice e imponendo loro la giusta punizione. L'emergenza e le necessità del bene collettivo sono la giusta cornice dove collocare la decisione di Cicerone, senza preoccuparsi della sorte dei cittadini romani condannati a morte senza possibilità di appello. La positività del personaggio è anzi esaltata dalla rapidità inesorabile del suo atto: Cicerone è il difensore della *civitas*, nel momento in cui elimina con brutalità e senza indugi i nemici della repubblica. Nella sua tesa sinteticità, il passo si accorda perfettamente alla visione che informa tutta la rappresentazione storiografica dell'Antiocheno. Ogni minaccia allo Stato, ai suoi cittadini, e all'ordine delle istituzioni che la divina provvidenza ha stabilito, deve essere punita senza pietà e senza indugi. Cicerone ha saputo risolvere brillantemente la situazione; e il suo gesto rientra nelle scelte di buon governo che ogni governante, console o imperatore, deve prendere per la salvezza dello Stato. Si tenga presente che questo giudizio va inserito e compreso in un'opera che si chiude con frammenti dedicati alla usurpazione di Foca nel 602, all'imposizione del suo regime terrorstico e al definitivo castigo del tiranno nel 610 ad opera di Eraclio. La scelta di Cicerone, così drammatica e foriera di sventura nei torbidi eventi dell'ultima repubblica, diviene un modello di comportamento virtuoso per quanti vogliono salvare lo Stato da usurpazioni e congiure. E il paragone viene spontaneo: come Cicerone, così pure Eraclio ha agito con la dovuta e necessaria brutalità contro il tiranno che si era impadronito dell'impero dopo aver congiurato contro Maurizio(65). All'interno dell'opera si trova, del resto, una rappresentazione del tutto speculare e di grande suggestione. Giovanni descrive l'immagine di Catilina e dei suoi compagni che giurano bevendo sangue umano (149, 4-9):

λέγεται γὰρ ἄνθρωπον καταθύσας γεῦσαι τοῦ αἵματος τοὺς συνωμότας, περιάγων ἐς πάντας τὴν κύλικα πλήρη οἴνου τε καὶ ἀνθρωπέιου αἵματος, εἴτε καταγοητεύων τοὺς ἄνδρας τῷ τοιῷδε ὄρκῳ, εἴτε καὶ πρὸς πᾶν τόλμημα καὶ πᾶσαν ἐθίζων ἀνοσιουργίαν, ἅτε οἰκείῳ καὶ πολιτικῷ ἐπιχειρῶν αἵματι καὶ μεταγαγεῖν τὴν πολιτείαν εἰς τυραννίδα φόνῳ τε πολλῷ τῶν ἀρίστων καὶ καταπρήσει τῆς πόλεως μηχανώμενος(66).

(65) Entrambi, inoltre, agirono forti della loro autorità consolare e investiti dell'incarico dal senato. Sulla questione cfr. G. Rösch, *Der Aufstand der Herakleioi gegen Phokas (608-610) im Spiegel numismatischer Quellen*, «Jahrbuch der Österreich. Byzantinistik» 28, 1979, 51-62; U. Roberto, *The Circus Factions and the Death of the Tyrant: John of Antioch on the Fate of the Emperor Phocas*, in corso di stampa.

(66) «Si dice, infatti, che dopo aver sacrificato un uomo ne fece bere il sangue ai congiurati, facendo girare fra tutti la coppa colma di vino e sangue umano, sia per stringere con una pratica magica quegli uomini a tale giuramento; sia per abituarli ad ogni impresa audace e ad ogni sacrilegio, dal momento che attentava al sangue proprio e dei suoi concitta-

Questa rappresentazione così fosca e politicamente negativa è da ricollegare sicuramente ad un frammento che afferma come Foca fosse αἰμοπότης, bevitore di sangue umano (fr. 320 Rob. = 219 Mü.). Anche attraverso questo complesso parallelismo tra Cicerone/Eraclio e Catilina/Foca, possiamo cogliere l'attualità di Cicerone, dei suoi scritti e della sua azione politica, negli ambienti della burocrazia costantinopolitana, tanto dal punto di vista della prassi politica, quanto di quella normativa. Di fronte al delicato problema della legittimità di Eraclio (tecnicamente usurpatore di un usurpatore), l'esempio di Cicerone appare particolarmente efficace: nessun castigo è da prevedersi per coloro che assegnano una giusta punizione ai cospiratori contro lo Stato, siano essi i catilinarini, siano essi Foca e i suoi partigiani.

5. In conclusione, una riflessione di carattere generale: cosa hanno in comune i diversi contesti analizzati, quello delle lettere tra Agostino e Nettario, nell'Africa all'inizio del V secolo; e quello del Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης e di Giovanni Antiocheno, che rimandano alla conoscenza di Cicerone negli ambienti della burocrazia costantinopolitana tra Giustiniano ed Eraclio? Nei diversi casi, abbiamo una situazione di contrapposizione tra diritti in pericolo: di una singola comunità, Calama, rispetto all'autorità imperiale; dell'intero consesso degli ἀρχόμενοι, dei cittadini liberi dell'impero romano, rispetto alla deriva autocratica di Giustiniano; dello Stato e delle sue istituzioni minacciati da tiranni e congiurati (Catilina come Foca) nel caso della riflessione storiografica di Giovanni di Antiochia. In ciascuno dei casi analizzati, la figura e l'opera di Cicerone divengono strumento di riflessione e azione politica (e normativa) per contrapporsi alle insidie di un potere dispotico e oppressivo. Nel caso di Nettario e Agostino, Cicerone diventa il veicolo per tentare di giustificare la condotta della città, chiamare personalità influenti come il vescovo Agostino a partecipare alla difesa della città, sollecitare un intervento repressivo mitigato. Nel caso del Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης, Cicerone è un testo di fondamentale importanza per contrapporre alla proposta autocratica di Giustiniano una visione che ha ancora come cardine la collaborazione tra il *princeps* e un'aristocrazia colta, illuminata e preparata, che agisce per il bene dello Stato. Nel caso di Giovanni di Antiochia, Cicerone è il modello di governante che ha saputo reagire al pericolo della tirannide con rapidità ed efficacia, salvando la libertà dello Stato. Un chiaro modello storico per legittimare la presa del potere di Eraclio e l'eliminazione violenta del tiranno Foca.

dini e tramava per trasformare lo Stato in tirannide con grande strage dei migliori e con l'incendio della città».

In questi ambienti analizzati – così diversi e distanti culturalmente, ma uniti dalla stessa emergenza e dalla stessa *paideia* – la figura di Cicerone si conferma come campione della libertà dei cittadini e difensore dei valori civici. Si tratta, infatti, di un'immagine che circolava nella cultura romana fin dai primi anni dopo l'assassinio di Cicerone (67). Esiste un filo culturale molto netto, che unisce, ad esempio, la visione di Cicerone come martire del dispotismo dei triumviri nelle opere degli autori di I sec. d. C. e i tentativi di salvare gli spazi di libertà e partecipazione al governo dello Stato che caratterizzano tanto l'affannato scambio epistolare di Nettario con Agostino, quanto le dotte citazioni dell'autore *Περὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης*, o il giudizio di Giovanni di Antiochia. In un'età di pesante vessazione e dispotismo, Cicerone è ancora un autore al quale attingere per rinnovare il pensiero politico, temperare e correggere le asperità della prassi giuridica, o giustificare un intervento deciso e radicale per la salvezza dello Stato e delle libertà civiche e individuali. E intorno a questa immagine di Cicerone, almeno per tutto il VI secolo, Occidente e Oriente conservano unità di giudizio.

(67) Sulla morte di Cicerone come simbolo della fine della libertà repubblicana: cfr. R. Degl'Innocenti Pierini, *Cicerone nella prima età imperiale. Luci ed ombre su un martire della repubblica*, in E. Narducci (ed.), *Aspetti della fortuna di Cicerone nella cultura latina. Atti del III Symposium Ciceronianum Arpinas (Arpino 10 maggio 2002)*, Firenze 2003, 3-54; P. Esposito, *La morte di Cicerone da Livio a Fruttero & Lucentini*, in E. Narducci, *Cicerone tra antichi e moderni. Atti del IV Symposium Ciceronianum Arpinas (Arpino, 9 maggio 2003)*, Firenze 2004, 82-104. In generale sulla tradizione storiografica: H. Homeyer, *Die antiken Berichte über den Tod Ciceros und ihre Quellen*, Baden-Baden 1964, ripubblicato come *Die Quellen zu Cicero's Tod*, «Helikon» 17, 1977, 56-96. Sul peso della retorica nella formazione delle diverse varianti di questa tradizione storiografica: cfr. M. B. Roller, *Color-Blindness Cicero's Death, Declamation, and the production of History*, «Class. Philol.» 92, 1997, 109-130; A. Wright, *The Death of Cicero. Forming a Tradition: the Contamination of History*, «Historia» 50, 2001, 436-452.